

Norme & Tributi

PRIVILEGIO ESTESO ALL'AGENTE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 depositata ieri, ha esteso, a favore dell'agente che svolge una prestazione di opera

continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili al credito di rivalsa Iva sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione

Al via la procedura automatica Docfa per nuove costruzioni e variazioni

Catasto

Il professionista potrà inserire i dati utilizzando la nota versione Docfa 4.00.5

Dalla pubblica amministrazione fiduciar verso i tecnici esterni

Antonio Iovine

Con la lettera circolare protocollo 252231 del 30 giugno 2022 l'agenzia delle Entrate - in particolare la direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità Immobiliaria

re - indirizzata agli Ordini e ai Collegi professionali dà notizia dell'avvio, da lunedì 4 luglio 2022, del processo di trattazione automatizzata delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione Docfa.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento di fiducia verso i professionisti tecnici esterni incaricati dell'aggiornamento catastale, oltre che di un atto di coraggio amministrativo nell'ottica di semplificazione procedurale, di snellimento dei tempi di attesa e, non ultimo, di recupero di risorse umane.

Un'iniziativa, tra l'altro, che segue l'analogo processo attuato per la procedura Pregeo (l'aggiornamento della mappa catastale) già alcuni anni orsono.

In questa fase iniziale potranno essere oggetto di trattazione

automatica le dichiarazioni Docfa aventi una causale codificata e rispondenti ad un'ulteriore serie di requisiti specifici relativi alla causale dichiarata (principalmente si tratta di dichiarazioni di nuove costruzioni e di variazioni che non implicino modifiche del perimetro originario), il cui riscontro è effettuato direttamente dal sistema informatico.

La trattazione automatica, va sottolineato, non ha alcun impatto per i tecnici professionisti non comportando alcuna innovazione tecnica o procedurale nella predisposizione degli atti di aggiornamento Docfa, che infatti saranno prodotti sempre con la vigente versione Docfa 4.00.5, ormai in uso da tre anni.

Le pratiche trattate in automa-

tico saranno riconoscibili nel riscontro reso disponibile sulla piattaforma Sister in uso al professionista redattore.

Qui il campo Operatore risulterà valorizzato con la dicitura «DOCFA», mentre nei campi «Il tecnico» e «Il Responsabile dell'Unità Organizzativa» delle schede di mancata accettazione sarà riportata la dicitura «DOCFA_AUTOM».

Progressivamente, previo intervento sulla struttura delle banche dati e sulle procedure informatiche, la trattazione potrà essere estesa ad altre causali che implicano la modifica del perimetro originario dell'unità immobiliare, ad oggi impedito dalla natura raster delle planimetrie catastali, sia storiche che di nuovo corso.

Ausiliari del giudice aumentati i costi nel processo civile

Corte costituzionale

Il caso riguarda il patrocinio a spese dello Stato

Giovanni Negri

Una spinta per compensi più equi ai professionisti impegnati come ausiliari del giudice. È quella che arriva dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 166, depositata ieri e scritta da Maria Rosaria San Giorgio, ha stabilito che, anche nel processo civile, è illegittima la riduzione dell'onorario dell'ausiliario prevista quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l'importo oggetto di decurtazione non è stato adeguato alle variazioni del costo della vita.

Nel caso approdato alla Consulta, il compenso per il consulente tecnico d'ufficio medico-legale, designato in un giudizio civile con ammissione al patrocinio per i non abbienti, avrebbe dovuto essere liquidato, sulla base di un valore tariffario mai aggiornato dal 30 maggio 2002, in 145,38 euro, importo inadeguato all'attuale valore economico e sociale dell'attività svolta, alla durata dell'incarico e alla stessa dignità professionale dell'esperto.

Per la sentenza, infatti, che pure riconosce la discrezionalità del legislatore in materia «nondimeno, una norma che, come quella in scrutinio, decurti significativamente

la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale. Come già ricordato, affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza n. 192 del 2015)».

Una conclusione che, sottolinea la Corte, deve essere ribadita anche adesso, quando cioè il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente compromesso, se la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultano già di per sé in maniera assai significativa distanti dai valori di mercato.

L'illegittimità era già stata dichiarata nel contesto del processo penale e ora la Corte costituzionale ricorda che non c'è ragione di valorizzare una sua tipicità per giustificare la diversa disciplina quando invece le regole sul punto sono pienamente sovrapponibili. Per questo la pronuncia si colloca in continuità con le sentenze 192 del 2015 e 178 del 2017, con le quali era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'analogo meccanismo di decurtazione introdotto dall'articolo 106-bis del Dpr n. 115 del 2002 per il processo penale.

L'ex convivente perde il bonus prima casa

Cassazione

La legge non risparmia la decadenza nel caso di vendita prima di cinque anni

Angelo Busani

Decade dall'agevolazione prima casa l'acquirente che, prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, venda al-

l'altro comproprietario la propria quota del 50% di un'abitazione acquistata avvalendosi del beneficio fiscale. Ciò anche se la vendita sia stata dettata dalla cessazione del loro rapporto di convivenza e dalle conseguenti necessità economiche (in particolare, l'onere derivante dalla chiusura del mutuo stipulato per finanziare l'acquisto della casa, che ha assorbito l'intero prezzo di vendita). È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 20956/2022 del 1° luglio con cui il giudice della legittimità ha contraddetto a quanto deciso

nei due gradi di merito dalla Ctp Bari e dalla Ctr Puglia, che avevano annullato l'avviso di accertamento dell'agenzia delle Entrate.

In sostanza, la Cassazione si è trovata a giudicare il caso di un contribuente che, vendendo, non aveva ricavato risorse sufficienti per un riacquisto. Caso non dissimile dalla situazione dei coniugi che si separano e che, a causa della crisi coniugale, procedono entrambi (o anche solo uno di essi) all'alienazione infraquinquennale dell'abitazione comprata con l'agevolazione prima casa.

In quest'ultima ipotesi è pacifico non vi sia la decadenza dall'agevolazione, in quanto è la legge stessa (74/1987, articolo 19) che esonera da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi coniugale. Mentre, nel caso di rottura della convivenza, la legge nulla dispone e, secondo i giudici di legittimità, la disciplina fiscale relativa alla separazione e al divorzio non è applicabile alla cessazione della convivenza di fatto, stante la notevole diversità delle due situazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NETWORK DIGITALE CHE TI CONNETTE AL TUO MONDO DI RIFERIMENTO.

24 ORE System, concessionaria pubblicitaria crossmediale del Gruppo 24 ORE, offre la possibilità di pianificare tutte le tipologie di advertising.

Il nostro network digitale permette ai clienti di comunicare in contesti editoriali tematici ed estremamente autorevoli, raggiungendo ogni mese, attraverso i nostri 8 mondi di riferimento, oltre la metà della popolazione digital in Italia*:

24oresystem.ilssole24ore.com

*Fonte: Audiweb marzo 2022



Il Sole 24 ORE

Radio 24

affaritaliani.it

Coccole Sonore

DAGOSPRA

DNA

FC FAMIGLIA CRISTIANA.it

greenMe

HD BLOG.it

HD MOTORI.it

IL GIORNALE D'ITALIA

POST

prima ONLINE

ticketone

TIM

TRECCANI